

Gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione: GLH, GLHI, GLHO e GLI. Ruoli diversi e complementari

I **GLH (Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica)** e **GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d'Istituto)** previsti dall'art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono oggi **affiancati**, a livello di singola istituzione scolastica, **dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l'inclusione o per l'inclusività**; si tratta, per questi ultimi, di altri 'organi politico-operativi' con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica.

Ora i GLHI E GLI sopracitati hanno ruoli complementari da svolgere; in base alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e seguenti "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", **i GLI non sostituiscono affatto i GLHI**, tant'è che la Direttiva, al paragrafo 2 "Organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica" prevede: "i GLH a livello di istituzione scolastica, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l'Inclusione, i GLH di rete o distrettuali, i centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e almeno i CTS (Centro Territoriale di supporto).

ORGANO DI GARANZIA: integrazione regolamento di Istituto

L'ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è **ELETTO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO** ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.

L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti

COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- b) il Dirigente Scolastico
- c) un genitore
- d) un insegnante
- e) un rappresentante del personale non docente

L'organismo sarà integrato dal coordinatore di classe di riferimento dell'alunno e da due docenti del Collegio (uno di scuola Primaria e uno di Scuola Media).

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.

I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all'art. 4 del D.P.R. 249/98 con l'art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Iscrizioni a scuola: procedure

Le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado devono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e indirizzate direttamente alla scuola prescelta, secondo le disposizioni ministeriali impartite nelle circolari ministeriali pubblicate annualmente. L'iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia. Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l'iscrizione è disposta d'ufficio dalla scuola.

Iscrizioni OnLine

A partire dall'anno scolastico 2013/2014 le iscrizioni al primo anno delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado avvengono esclusivamente in modalità OnLine, secondo quanto definito dall'articolo 7, comma 28, del Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 135/2012: "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie."

Le domande di iscrizione online possono essere presentate a un solo istituto scolastico, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico. Le famiglie possono scegliere, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. In caso di mancato accoglimento del primo istituto, sarà cura del sistema di Iscrizioni OnLine provvedere a comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine.

Le famiglie che non provvedano all'iscrizione online entro i termini previsti dalla circolare ministeriale dell'anno di riferimento, o le famiglie che optano per l'iscrizione ad una scuola privata paritaria non aderente al sistema di Istanze OnLine, potranno rivolgersi direttamente alla scuola scelta.

Scuole dell'infanzia: l'iscrizione deve essere effettuata a domanda presso l'istituzione scolastica prescelta come da modello A allegato alla circolare ministeriale pubblicata annualmente. Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il terzo anno di età.

Anticipi

Possono essere iscritti anticipatamente:

- alla scuola dell'infanzia: i bambini che compiano tre anni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata delle scuole d'infanzia è condizionata dalla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; dalla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
- alla scuola primaria: i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Iscrizione di minore con genitori separati

Per l'iscrizione di minore con genitori separati e per l'esercizio della potestà genitoriale in caso di disaccordo tra i genitori, si applicano le disposizioni recate dalla legge 08.02.2006, n. 54: "La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che esercitino la potestà separatamente".

Iscritti in esubero

La scuola scelta in fase di iscrizione deve stabilire una graduatoria di iscritti sulla base di regole e criteri di precedenza nell'ammissione deliberati dal consiglio di circolo o d'istituto, da rendere pubblica, prima delle iscrizioni, con affissione all'albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica. Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. In questo caso, si individua, di intesa con la famiglia, una nuova istituzione scolastica.

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web:

<https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/IOLAccreditamento/accreditamento.do?dispatch=view>

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola.

Orario ricevimento segreteria per iscrizioni dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13:00
- martedì anche dalle ore 8.00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16:30.